

- Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna
- e p.c. - Ai Direttori delle Ragionerie Territoriali dello Stato della regione Emilia- Romagna
- Al Dirigente dell'Ufficio II
- Alle Organizzazioni Sindacali regionali

Oggetto: Attività alternative all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado - a.s.2014/2015. Indicazioni operative.

Al fine di corrispondere alle numerose richieste di chiarimenti pervenute a questo Ufficio in ordine alle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, si ritiene opportuno fornire nuovamente, facendo seguito a quanto già espresso da questa Direzione Generale – Ufficio II, Risorse finanziarie – con nota Prot.n. 11643 del 29/09/2010, alcune indicazioni operative al riguardo.

Nella consapevolezza che il tessuto scolastico si compone di studenti appartenenti ad una pluralità di culture e confessioni religiose, si rende, infatti, necessario che le Istituzioni scolastiche della regione, assicurando il prioritario obiettivo del diritto allo studio e la piena funzionalità delle attività didattiche, adottino modalità uniformi nell'organizzazione e nella gestione delle attività didattiche e formative destinate agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado che hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento curricolare della religione cattolica.

Dirigente: Dott. Bruno E. Di Palma

Responsabile del procedimento : Dott.ssa Elisabetta Barbaro

Tel. 051/3785334

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

1) Obbligatorietà dell'organizzazione delle attività alternative. Quadro normativo

L'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede che apporta modifiche al Concordato Lateranense, sottoscritto il 18 febbraio 1984- e ratificato con Legge 25 marzo 1985 n. 121- , nell'enunciare che lo Stato Italiano riconosce *“il valore della cultura religiosa tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano”* e si impegna ad assicurare, *“nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado”* (art.9.2), consente, tuttavia, nel rispetto della libertà di coscienza degli studenti e della responsabilità educativa genitoriale, di scegliere - all'atto della prima iscrizione ad uno dei corsi di studio - se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Al riguardo, l'art. 310, 2 comma, del D. Lgs. 297/94, recependo tale precetto, ribadisce che *“all'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”*.

Nell'ambito di tale assetto normativo sono intervenute alcune circolari ministeriali che contengono indicazioni operative in merito.

In particolare:

- ✚ la C.M. del 20/12/1985 n. 368 con la quale il Ministero dell'Istruzione ha escluso - nel rispetto del principio di uguaglianza - nella programmazione dei contenuti afferenti gli insegnamenti “alternativi”, le attività curriculari comuni a tutti gli alunni;
- ✚ le Circolari Ministeriali n. 128/86, n. 129/86, n. 130/86, n. 131/86 - riferite ai vari gradi di istruzione - che hanno successivamente fornito alcuni orientamenti relativi ai contenuti delle attività alternative all'Irc cui, come è noto, è deputato il Collegio dei docenti;

Dirigente: Dott. Bruno E. Di Palma

Responsabile del procedimento : Dott.ssa Elisabetta Barbaro

Tel. 051/3785334

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

- ✚ la C.M. del 28/10/1987 n. 316, che, nell'impartire disposizioni concernenti l'insegnamento della religione cattolica, ha disciplinato ampiamente l'organizzazione delle attività alternative di cui trattasi;
- ✚ la Circolare ministeriale annuale sulle iscrizioni (per l'a.s. 2015/16 la C.M. del 18 dicembre 2014 n. 51), nella quale sono indicate le modalità concrete per la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica. Nello specifico, in detta circolare si precisa che la scelta operata "ha valore per l'intero corso di studi", "fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati". Sulla base di tali scelte le scuole, infatti, prevedono l'organico anche per l'IRC. Per contro, le ore di "materia alternativa" non incidono nella definizione dell'organico d'Istituto;
- ✚ la C.M. n. 41 del 15 luglio 2014 (Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l'a.s. 2014/15), che ha ribadito l'obbligatorietà dell'insegnamento dell'ora alternativa agli alunni interessati.

Anche la giurisprudenza, peraltro, si è espressa nel senso dell'obbligatorietà dell'attivazione degli insegnamenti alternativi alla religione. Se è vero, infatti, che si tratta di insegnamenti facoltativi in ordine alla scelta di avvalersene, è altrettanto vero che *"la mancata attivazione dell'insegnamento alternativo può incidere sulla libertà religiosa dello studente o della famiglia: la scelta di seguire l'ora di religione potrebbe essere pesantemente condizionata dall'assenza di alternative formative"* (sent. Consiglio di Stato n. 2749/2010). La mancata attivazione dei corsi alternativi potrebbe poi, indirettamente, incidere - sempre per lo stesso giudice amministrativo - anche sul diritto all'istruzione sancito dall'art. 34 Cost..

In conclusione, si tratta, dunque, di insegnamenti facoltativi ma che devono essere offerti obbligatoriamente per *"rendere effettiva la scelta compiuta dallo studente"*. In tal senso si è espressa, al riguardo, significativa giurisprudenza di merito.

Dirigente: Dott. Bruno E. Di Palma

Responsabile del procedimento : Dott.ssa Elisabetta Barbaro

Tel. 051/3785334

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

2) Individuazione docenti e pagamento delle attività alternative alla religione cattolica

Relativamente alle modalità di impiego del personale docente per lo svolgimento delle attività didattiche “alternative”, la C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987 stabiliva che *“debbono prioritariamente essere utilizzati docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d'obbligo, nonché docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti.[...] Allo scopo di assicurare l'effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia, procedere all'assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l'utilizzazione del personale già in servizio”*.

Precisazioni in ordine all'aspetto contrattuale e retributivo sono state fornite con la nota 7 marzo 2011 Prot. n. 26482 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - trasmessa alle SS.LL. da questa Direzione Generale con nota prot. n. 17588 del 30.9.2011. Preliminarmente, si evidenzia che il suddetto Dicastero, nel ribadire che l'insegnamento delle attività alternative costituisce “un servizio strutturale obbligatorio”, ha ritenuto che le stesse possano essere retribuite “a mezzo dei ruoli di spesa fissa”.

Inoltre, ai fini dell'attribuzione dell'insegnamento delle attività didattiche “alternative”, la citata nota ha individuato quattro tipologie di destinatari e altrettante corrispondenti modalità di retribuzione:

- a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l'intero orario, l'insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);
- b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);

Dirigente: Dott. Bruno E. Di Palma

Responsabile del procedimento : Dott.ssa Elisabetta Barbaro

Tel. 051/3785334

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

- c) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all'orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);
- d) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

Con successivo messaggio n. 87 del 7 giugno 2012, trasmesso da questa Direzione Generale alle SS.LL. con nota prot.n. 7793 del 12.06.2012, il Ministero dell'Economia ha chiarito le modalità operative conseguenti alle implementazioni apportate al flusso informatizzato per la trasmissione dei contratti ai fini del pagamento delle attività di cui si discorre. Contestualmente, previa intesa con il MIUR, è stato chiarito che :

- + possono essere titolari di contratto per ore alternative sia docenti di ruolo che i docenti a tempo determinato, con esclusione dei titolari di supplenza breve o indennità di maternità;
- + I contratti per ore alternative hanno **scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico;**
- + nel caso di superamento dell'orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti, fino a un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale.

Da ultimo, tenuto conto che i provvedimenti di attribuzione per le ore eccedenti e i contratti di supplenza devono essere inviati telematicamente agli organi di controllo, sarà cura dei Dirigenti scolastici specificare con apposita dichiarazione:

- + il capitolo di spesa sul quale far gravare il pagamento della retribuzione;

Dirigente: Dott. Bruno E. Di Palma

Responsabile del procedimento : Dott.ssa Elisabetta Barbaro

Tel. 051/3785334

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

- + per le ore eccedenti: l'impossibilità di coprire tali ore con docenti in soprannumero o tenuti al completamento orario, quantificando le ore non coperte;
- + per i contratti di supplenza: l'impossibilità di provvedere con l'attribuzione di ore eccedenti, specificando per entrambi i casi il numero di ore conferite.

Attesa la natura obbligatoria di tali attività che, si ricorda, vanno organizzate solo in presenza di alunni che hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, si ribadisce, infine, che non è necessario - per le Istituzioni scolastiche - acquisire alcuna autorizzazione formale da parte di questa Direzione Generale o da parte di codesti Uffici.

Considerato l'interesse generale della questione, si chiede di trasmettere la presente nota, che viene altresì pubblicata sul sito internet www.istruzioneer.it, ai Dirigenti scolastici della provincia di pertinenza affinché gli stessi si conformino al quadro prescrittivo sopra delineato.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Stefano Versari

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)